

Direzione Tecnica  
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 62 del 19 DIC. 2000

**“Requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile per l’Ammissione  
Tecnica sulle linee AV/AC di RFI”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 24 maggio 2001, n. 299, recante “Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n. 268, recante “Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.

a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.673.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n. 12 pagine

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE





VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto Dirigenziale 13 aprile 2005, n. 301/2005/Div. 6, avente ad oggetto le modifiche al regolamento per la circolazione dei treni e al regolamento sui segnali per la fase di pre-esercizio per la linea AV/AC Roma-Napoli;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la "Direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale", nonché la successiva rettifica alla stessa 2004/50/CE pubblicata il 21.6.2004 nella G.U dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005, "Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie", pubblicato nella G.U. 8 aprile 2006, n. 83;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 13/2006/Div.5;

VISTA la Disposizione di RFI n. 1 del 21 Gennaio 2003;





VISTA la relazione prot. n. RFI/DTC.CSI/08198/06 del 19/12/2006 del Responsabile della competente Struttura Operativa Centrale della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante i "Requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile per l'ammissione tecnica sulle linee AV/AC di RFI";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

La presente disposizione riporta i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile per il quale è richiesta l'ammissione tecnica sulle linee AV/AC di RFI.

### **Art. 2**

#### **(Campo d'applicazione)**

La presente disposizione si applica al materiale rotabile motore e rimorchiato destinato alla circolazione sulle linee AV/AC di RFI elettrificate con tensione di alimentazione di 25 kVca/50Hz e attrezzate con sistema di segnalamento ERTMS/ETCS.

### **Art. 3**

#### **(Classificazione materiale rotabile)**

Per quanto riguarda la presente disposizione, il materiale rotabile è classificato come segue:

- Materiale Rotabile di categoria A (MR-cat.A), quel rotabile per il quale è richiesta l'ammissione tecnica per una velocità uguale o superiore a 250 km/h;
- Materiale Rotabile di categoria B (MR-cat.B), quel rotabile per il quale è richiesta l'ammissione tecnica per una velocità inferiore a 250 km/h.





11  
11

#### **Art. 4**

##### **(Requisiti per il materiale rotabile)**

Il materiale rotabile per essere ammesso a circolare sulle linee AV/AC di RFI deve rispettare i requisiti elencati nella presente disposizione ed i requisiti della disposizione 1/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5**

##### **(Requisiti per il materiale rotabile STI/AV)**

Il materiale rotabile oggetto delle STI/AV deve essere conforme alle STI/AV stesse e deve rispettare quanto riportato al precedente articolo 4.

#### **Art. 6**

##### **(Normativa di riferimento)**

Nel caso in cui le norme nazionali ed internazionali di riferimento per la verifica della compatibilità tecnica forniscano tra loro requisiti diversi, ovvero siano anche in parte difformi da quanto richiesto dalle STI/AV, saranno effettuate valutazioni tecniche sull'applicabilità delle suddette norme.

#### **Art. 7**

##### **(Fase di pre-esercizio)**

Ai fini dell'ammissione tecnica sarà valutata la necessità di una fase di pre-esercizio non commerciale finalizzata alla verifica della corretta interazione tra il materiale rotabile e l'infrastruttura. In tale fase non deve manifestarsi alcuna irregolarità.

#### **Art. 8**

##### **(Allegati)**

Gli allegati 1, 2 e 3, che sono parte integrante della presente disposizione, riportano:

- Allegato 1. le norme interessanti il trasporto sulle linee AV/AC della rete ferroviaria italiana e di riferimento per la definizione dei requisiti costruttivi del materiale rotabile;
- Allegato 2. la documentazione da produrre per la verifica della compatibilità tecnica e della congruenza normativa del materiale rotabile alla legislazione nazionale, agli standard di sicurezza stabiliti dalle norme nazionali ed





internazionali (STI, EN, CEN, CENELEC, ETSI, UNI, CEI, etc.) e dalle Fiches UIC, riferite all'ultima versione in vigore;

Allegato 3. i requisiti particolari per l'ammissione tecnica del materiale rotabile sulla rete RFI.

#### Art. 9

(Obblighi)

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n.188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Sicurezza.

#### Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01/01/2007.

Giorgio Di Marco  


